



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
3^A SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'esecuzione

Letti gli atti della procedura esecutiva in epigrafe indicata;

Letto il verbale d'udienza che precede;

vista l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 40 ter d.l. n. 41/2021 conv. in legge n. 69/2021 e 41 bis d.l. n. 127/2019 conv. in legge 157/2019 presentata dai debitori eseguiti il 04.11.2021;

OSSERVA

In via preliminare occorre valutare la tempestività dell'istanza. Considerato il richiamo contenuto nell'art. 41 bis c. 7 all'art. 624 bis c.p.c., in ordine ai termini di proposizione dell'istanza, la predetta va ritenuta tempestiva, essendo stata proposta entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto.

Deve ritenersi, inoltre che l'istanza di rinegoziazione del mutuo presentata dai debitori alla _____ ⁷ (cessionaria del credito) sia completa dei requisiti di cui al c. 2 dell'art. 41 bis sopra richiamato e che

pertanto sussiste il diritto dei debitori esecutati a formulare l'istanza di rinegoziazione del mutuo.

Il c. 5 dell'articolo sopra indicato stabilisce, inoltre, che in presenza del predetto diritto dei debitori e dunque dell'istanza di rinegoziazione del mutuo, il creditore o il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile.

Dunque, l'accoglimento dell'istanza da parte del creditore o del finanziatore è subordinata alla presenza di due presupposti:

- la sussistenza dei requisiti di cui al c. 2 dell'art. 41 bis;
- la previa positiva verifica del merito creditizio del debitore o del destinatario del finanziamento.

Ne consegue che la legge richiede alla banca un comportamento che si compone di due fasi distinte: dapprima, la valutazione del merito del credito, di poi, la risposta, positiva o negativa, che sia, alla richiesta del debitore. Sul punto, si è espresso in tal senso anche il Tribunale di Bergamo, 13 luglio 2021, secondo cui il creditore è tenuto a dare una risposta al debitore che abbia formulato istanza di rinegoziazione.

Sotto il profilo che in questa sede interessa, del potere di sospensione della procedura esecutiva da parte del GE, occorre rilevare che, nel contesto normativo di cui all'art. 41 bis, il provvedimento di sospensione del processo esecutivo non presuppone necessariamente una dichiarazione di apertura della trattativa da parte della Banca.

All'udienza fissata per sentire i creditori muniti di titolo esecutivo, il creditore procedente ha espresso il proprio dissenso alla sospensione, stante

l'assenza nell'istanza di rinegoziazione dei requisiti per la sostenibilità della dilazione di pagamento.

Tuttavia, occorre osservare che la valutazione sul merito di credito va effettuata dal creditore, analizzando la posizione patrimoniale, economica e reddituale complessiva delle parti interessate, circostanze che non devono necessariamente essere allegare all'istanza, attinendo ad un momento successivo alla presentazione dell'istanza che è quello indicato dal c. 5 dell'art. 41 ter di valutazione del merito di credito. Dunque, il rilievo effettuato dalla Banca non appare pertinente al caso. Invero, nessun richiamo ai predetti elementi viene effettuato nei requisiti richiesti dai c. 1 e 2 dell'art. 41 bis.

Invero, sul punto, la giurisprudenza di merito, ha richiesto una maggiore analiticità dell'istanza ex art. 41 bis in termini di garanzie del credito (sotto il profilo delle modalità di rimborso e reperimento della provvista per il pagamento) solo laddove la stessa si traduca in una richiesta di finanziamento al terzo (Tribunale di Pesaro 25 ottobre 2021). Peraltro, tale conclusione non appare avere alcun supporto normativo.

Inoltre, occorre osservare che l'art. 41 bis c. 7 non richiama il primo periodo del c. 1 dell'art. 624 bis cpc, che richiede l'istanza del creditore, rimettendo invece nelle mani esclusive del debitore la facoltà di presentare istanza di sospensione. Non essendo dunque necessaria la richiesta di sospensione dei creditori, la norma sopra richiamata, stabilisce solo che ai fini della sospensione siano sentiti i creditori muniti di titolo esecutivo.

In ultimo, si richiama la decisione del Tribunale di Milano, 13 ottobre 2021, secondo la quale, la sussistenza dei requisiti fissati dal c. 1 e 2 dell'art. 41 bis

ed il riscontro che nel concreto la richiesta non sia avventata o puramente dilatoria, si pongono come condizioni non solo necessarie ma sufficienti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

Ritenuto, che nel caso *de quo* l'istanza di rinegoziazione è stata presentata in presenza dei requisiti di cui al c. 2 dell'art. 41 bis e che non sono state precedentemente proposte istanze di sospensione e che la stessa non appare meramente dilatoria o avventata.

Ritenuto, inoltre, che l'istanza presentata dai debitori esecutati di rinegoziazione sia corredata dai requisiti previsti dal c. 1 dell'art. 41 bis, in quanto:

- la procedura esecutiva ha ad oggetto l'abitazione principale dei debitori;
- i debitori sono qualificabili come consumatori (ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera a del Codice del Consumo);
- il creditore procedente vanta ipoteca di primo grado.

SOSPENDE

il processo esecutivo per la durata di mesi sei a decorrere dalla data odierna e, quindi, **fino al 23/05/2022**

AVVISA

- che, qualora nel termine di 10 giorni prima della scadenza della predetta data non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto ex art. 630 c.p.c.;

Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti, nonché al custode ed all'esperto stimatore.

Aversa, 23 novembre 2021.

Il Giudice dell'esecuzione

dott.ssa Fabrizia Fiore